



Via M. Delle Fosse Ardeatine 5
00034 Colleferro (RM)
Tel. +39 06 97303305

Via Lima 7
00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 98359253
segreteria@studiopapaleo.it
www.studiopapaleo.it

Gentili Clienti

Loro sedi

Circolare informativa

del 1 luglio 2026

Oggetto: Agevolazioni sul gasolio per le imprese di trasporto pubblico locale: credito d'imposta 2026 e modifiche al rimborso dell'accisa.

1. CREDITO D'IMPOSTA PER IL GASOLIO IMPIEGATO NELL'AUTOTRASPORTO – ESTENSIONE AL TRASPORTO DI PERSONE

L'art. 3 del DL 18 marzo 2026 n. 33, convertito dalla L. 13 maggio 2026 n. 79, ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, destinato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante dalle imprese di autotrasporto.

Nella formulazione originaria, l'agevolazione era riservata alle imprese esercenti le attività di trasporto di merci individuate dall'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.

In sede di conversione del DL 30 aprile 2026 n. 63, la disciplina è stata successivamente modificata:

dall'art. 1-ter, comma 1, che ha esteso il periodo agevolato al mese di giugno 2026 e ha incrementato da 100 a 300 milioni di euro la dotazione finanziaria complessiva;

dall'art. 1-novies, che ha esteso il credito d'imposta anche alle imprese esercenti attività di trasporto di persone.

La legge di conversione del DL 63/2026 è entrata in vigore il 28 giugno 2026.

1.1 Ambito soggettivo

A seguito delle modifiche introdotte, possono accedere al credito d'imposta le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano:

- attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, rientranti nelle categorie individuate dall'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 504/1995;
- attività di trasporto di persone comprese nell'art. 24-ter, comma 2, lett. b), del medesimo decreto;
- attività di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla L. 11 agosto 2003 n. 218, limitatamente ai servizi esercitati mediante veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI.

Con riferimento al trasporto di persone, l'art. 24-ter, comma 2, lett. b), comprende, in particolare, le attività svolte da:

1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti le attività di trasporto disciplinate dal D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e dalle relative leggi regionali di attuazione;
2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito unionale.

1.1.1 I chiarimenti della Corte di Cassazione sulla nozione di trasporto pubblico locale

La Corte di Cassazione, con l'**ordinanza 9 marzo 2026 n. 5232**, ha fornito rilevanti chiarimenti sull'individuazione delle attività di trasporto di persone ammesse all'agevolazione prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995.

Secondo la Suprema Corte, la mera regolarità materiale del servizio non è sufficiente a ricondurre l'attività nell'ambito del trasporto pubblico regionale o locale. La presenza di itinerari, fermate, frequenze, orari e tariffe prestabiliti, anche quando il servizio sia accessibile a una pluralità di utenti, non consente, da sola, di qualificare l'attività come servizio di trasporto pubblico locale ai sensi del D.Lgs. 422/1997.

Occorre, invece, che il servizio sia giuridicamente inserito nel sistema del trasporto pubblico locale e, in particolare:

- sia riconducibile agli obblighi di servizio pubblico di competenza dell'ente territoriale;
- trovi fondamento in un valido titolo di affidamento o di gestione adottato secondo le modalità consentite dall'ordinamento;
- sia disciplinato da un contratto di servizio ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 422/1997;
- sia rivolto alla generalità degli utenti e non a categorie predeterminate di passeggeri;
- non sia esercitato in forma meramente privatistica sulla base di una semplice autorizzazione amministrativa.

La Corte ha, in particolare, escluso che possano essere qualificati come trasporto pubblico locale agevolabile i servizi di linea cosiddetti "atipici" che, pur essendo caratterizzati da percorsi, fermate e orari predeterminati, siano destinati a specifiche categorie di utenti e siano esercitati in forma privatistica, senza un affidamento del servizio e senza la stipulazione del relativo contratto di servizio.

La pronuncia riguarda direttamente il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995. Tuttavia, poiché il nuovo credito d'imposta individua le imprese beneficiarie mediante espresso rinvio alle attività contemplate dal comma 2, lett. b), dello stesso art. 24-ter, i principi affermati dalla Cassazione assumono rilievo anche ai fini della verifica dell'ambito soggettivo del credito straordinario, ferme restando le eventuali precisazioni contenute nel decreto attuativo.

Ne consegue che l'agevolazione non è riconosciuta indistintamente a tutte le imprese che effettuano servizi regolari di trasporto di persone, ma soltanto ai soggetti che esercitano una delle attività espressamente individuate dalla norma e che siano in grado di documentare il relativo titolo giuridico.

1.2 Veicoli e consumi agevolabili

Per gasolio commerciale utilizzato come carburante si intende il gasolio impiegato nei veicoli utilizzati dal proprietario o in forza di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995 esclude dalla definizione di gasolio commerciale i consumi relativi ai veicoli appartenenti alla categoria ambientale Euro IV o inferiore.

Conseguentemente, per le imprese di trasporto pubblico locale e per le altre imprese di trasporto di persone comprese nell'art. 24-ter, comma 2, lett. b), il credito d'imposta deve ritenersi riferibile al gasolio impiegato negli autobus appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI.

Sono invece esclusi, salvo diverse indicazioni contenute nel decreto attuativo:

- i consumi relativi ad autobus Euro IV o appartenenti a categorie ambientali inferiori;
- i consumi relativi ad autovetture, mezzi di servizio, veicoli tecnici o altri mezzi non direttamente impiegati nell'attività di trasporto agevolata;
- il gasolio utilizzato per attività diverse dal trasporto di persone su strada;
- i consumi riferibili ad attività ferroviarie o ad altri sistemi di trasporto non rientranti nelle categorie richiamate dall'art. 24-ter, comma 2;
- i quantitativi di gasolio non analiticamente riconducibili ai veicoli e alle attività agevolabili.

Ai fini dell'accesso al beneficio assume pertanto particolare rilievo la possibilità di separare contabilmente e documentalmente i consumi relativi alla flotta agevolabile dagli altri impieghi di gasolio.

1.3 Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio utilizzato come carburante in ciascuno dei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.

Il prezzo di riferimento del mese di febbraio non coincide necessariamente con il prezzo effettivamente sostenuto dalla singola impresa, dovendo essere assunto sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La norma non determina direttamente:

- la percentuale del maggior costo riconoscibile;
- la specifica formula di calcolo;
- le modalità di individuazione dei quantitativi di gasolio agevolabili;
- l'eventuale rilevanza della data di acquisto o della data di effettivo consumo;
- le modalità di riparto delle risorse qualora le richieste complessive superino la dotazione disponibile.

Tali aspetti dovranno essere definiti dal decreto attuativo.

Il credito è concesso nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2026. Tale importo rappresenta il plafond finanziario complessivamente destinato alla misura e non il limite individuale riconoscibile a ciascuna impresa.

1.4 Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;
- entro il 31 dicembre 2026.

La disposizione non prevede né il rimborso in denaro né la possibilità di riportare agli esercizi successivi l'eventuale credito non utilizzato entro il termine stabilito.

Al credito non si applicano:

- il limite annuale di 250.000 euro previsto dall'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 per l'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi;
- il limite generale annuale delle compensazioni previsto dall'art. 34 della L. 388/2000, attualmente pari a 2 milioni di euro.

La disapplicazione riguarda esclusivamente i predetti limiti quantitativi. Restano ferme le ulteriori condizioni e modalità previste dalla normativa in materia di compensazione e quelle che saranno stabilite dal decreto attuativo.

1.5 Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

L'irrelevanza fiscale del beneficio non esclude la necessità di procedere alla relativa rilevazione contabile secondo i principi applicabili all'impresa beneficiaria.

Il momento di rilevazione del contributo dovrà essere individuato tenendo conto dell'adozione del decreto attuativo, del completamento della procedura di ammissione e dell'esistenza di una ragionevole certezza in ordine alla spettanza e alla quantificazione del credito.

1.6 Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerando anche il beneficio derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto.

Dovrà pertanto essere verificato il coordinamento del credito, tra l'altro, con:

- il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995;
- eventuali contributi o ristori aventi ad oggetto i costi energetici o i costi del carburante;
- eventuali compensazioni riconosciute nell'ambito dei contratti di servizio;
- altre misure di sostegno riferibili ai medesimi costi.

Il beneficio è inoltre soggetto al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I relativi adempimenti sono attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.7 Decreto attuativo e operatività del beneficio

L'attuazione dell'agevolazione è demandata a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il decreto dovrà disciplinare, in particolare:

- i criteri di determinazione del credito;
- le condizioni di accesso;
- le procedure di presentazione delle domande;
- le modalità di concessione del beneficio;
- la documentazione da produrre;
- le modalità di rispetto del limite complessivo di spesa;
- le procedure di controllo;
- le condizioni di revoca del credito.

Alla data del 1° luglio 2026, nelle fonti ufficiali consultate non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo.

L'agevolazione è prevista e vigente sotto il profilo normativo, ma non è ancora concretamente quantificabile e utilizzabile in compensazione.

In attesa del decreto, le imprese potenzialmente beneficiarie dovrebbero predisporre una ricognizione analitica:

- dei veicoli Euro V ed Euro VI impiegati nell'attività agevolata;
- del titolo di proprietà o di esclusiva disponibilità dei veicoli;
- dei quantitativi di gasolio acquistati e consumati nei mesi da marzo a giugno 2026;
- dei chilometri percorsi dai singoli mezzi;
- delle fatture e degli altri documenti di acquisto;
- dei consumi relativi a mezzi e attività non agevolabili;
- degli altri contributi, ristori o rimborsi riferibili ai medesimi costi.

1.8 Applicabilità alle imprese di trasporto pubblico locale

Le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale rientrano tra i soggetti individuati dall'art. 24-ter, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 504/1995 e sono quindi comprese, in linea generale, nell'ambito soggettivo del credito d'imposta.

La riconducibilità del servizio al trasporto pubblico regionale o locale deve risultare da un valido titolo di affidamento o di gestione e dal relativo contratto di servizio, non essendo sufficiente la sola presenza di itinerari, fermate, frequenze e orari prestabiliti. Tale principio è stato ribadito dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza 9 marzo 2026 n. 5232**, pronunciata in materia di accisa sul gasolio commerciale.

A tal fine, le imprese dovranno conservare la **documentazione che attesti il valido affidamento del servizio, l'esistenza del relativo contratto di servizio e la riconducibilità dei veicoli e dei consumi alle attività agevolate.**

Il credito potrà riguardare esclusivamente il gasolio impiegato nei veicoli destinati ai servizi di trasporto di persone su strada, nel rispetto dei requisiti ambientali previsti dalla normativa e delle ulteriori condizioni che saranno definite dal decreto attuativo.

Restano esclusi i consumi riferibili:

- al trasporto ferroviario;
- agli autobus Euro IV o di classe ambientale inferiore;
- alle autovetture e ai mezzi di servizio;
- ai veicoli tecnici e agli altri mezzi non direttamente impiegati nel servizio di trasporto passeggeri agevolato.

La concreta spettanza e quantificazione del credito restano subordinate alle condizioni e alle modalità che saranno definite dal decreto attuativo.

2. ACCISA AGEVOLATA SUL GASOLIO COMMERCIALE – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIMBORSO

L'art. 1-ter, comma 7, del DL 63/2026, come convertito dalla L. 25 giugno 2026 n. 113, ha modificato la disciplina del rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale contenuta nell'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995.

Il rimborso dell'accisa costituisce un'agevolazione distinta dal credito d'imposta straordinario disciplinato dal precedente paragrafo 1.

Il credito straordinario è infatti diretto a compensare la maggiore spesa sostenuta nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al prezzo di febbraio 2026, mentre il rimborso previsto dall'art. 24-ter riguarda la differenza tra l'accisa ordinaria applicata al gasolio utilizzato come carburante e l'aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale.

2.1. Soggetti beneficiari e presentazione della dichiarazione

I soggetti esercenti le attività di trasporto di merci e di persone individuate dall'art. 24-ter hanno diritto al rimborso dell'onere derivante dalla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale.

Ai fini del riconoscimento del rimborso deve essere presentata un'apposita dichiarazione:

- al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare nel quale è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

Il rimborso è riconosciuto, per ciascun trimestre, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato da ciascun veicolo per ogni chilometro percorso.

Il credito può essere fruito:

- mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- in alternativa, mediante rimborso in denaro.

Il credito utilizzato in compensazione deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello nel quale è sorto.

2.2. Riduzione del termine per la formazione del credito

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 63/2026, il termine decorso il quale il credito si considera sorto in assenza di un espresso provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli **è ridotto da sessanta a trenta giorni.**

Il credito potrà pertanto essere utilizzato in compensazione:

- a seguito del provvedimento di accoglimento della dichiarazione;
- oppure una volta decorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio competente, in assenza di un provvedimento espresso.

La modifica riduce quindi il periodo di attesa necessario per la formazione del credito, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di procedere ai successivi controlli sulla spettanza del rimborso.

2.3. Obbligo di presentazione telematica

Per la fruizione del rimborso mediante compensazione, la dichiarazione trimestrale deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

La disposizione riguarda espressamente il rimborso fruito attraverso il credito d'imposta utilizzabile in compensazione. L'art. 24-ter continua a prevedere, in alternativa, la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito in denaro.

Le concrete modalità tecniche di trasmissione dovranno essere coordinate con le procedure informatiche predisposte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2.4. Decorrenza

La riduzione da sessanta a trenta giorni e l'obbligo di presentazione telematica producono effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, per le dichiarazioni presentate anteriormente a tale data e ancora in corso di definizione dovranno essere considerate le eventuali indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2.5. Effetti operativi

A decorrere dal 1° ottobre 2026, le imprese che intendono utilizzare in compensazione il credito relativo al rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale dovranno:

- presentare la dichiarazione trimestrale esclusivamente in via telematica;
- verificare la data di ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio competente;
- monitorare il decorso del termine di trenta giorni;
- conservare la documentazione relativa ai consumi, ai chilometri percorsi e ai veicoli agevolabili;
- mantenere separati i consumi relativi ai veicoli Euro V ed Euro VI dagli altri consumi;
- verificare il coordinamento con il credito straordinario previsto dall'art. 3 del DL 33/2026 e con le ulteriori agevolazioni riferibili ai medesimi costi.

Lo Studio resta a disposizione per fornire chiarimenti e approfondimenti. Per qualsiasi esigenza di supporto o analisi personalizzata, vi invitiamo a contattarci.

Il presente documento è finalizzato a fornire una prima informativa sulle principali novità nel settore tributario e societario e pertanto tutte le informazioni contenute in questa newsletter sono informazioni iniziali, senza alcuna pretesa di completezza, che non fanno parte di alcun consiglio legale o fiscale e non possono sostituirle. Le norme indicate sono valide al momento della stesura della newsletter e possono essere successivamente modificate. È esclusa la responsabilità per il contenuto di questa newsletter, per qualsiasi motivo legale. Per maggiori informazioni e approfondimenti contattare lo studio.

Via M. Delle Fosse Ardeatine 5
00034 Colleferro (RM)
Tel. +39 06 97303305

Via Lima 7
00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 98359253

segreteria@studiopapaleo.it
www.studiopapaleo.it